

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

9.7.2007

B6-0278/2007

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione  
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento  
da Martine Roure  
a nome del gruppo PSE  
sull'accordo PNR con gli Stati Uniti

**Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo PNR con gli Stati Uniti**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 6 TUE e l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali,
  - viste le sue risoluzioni sui PNR del 7 settembre 2006 (P6\_TA(2006)0354) e del 14 febbraio 2007 (P6\_TA(2006)0039),
  - visti i precedenti accordi PNR tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del 28 maggio 2004 e tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del 19 ottobre 2006,
  - visto il progetto di accordo del 28 giugno 2007 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sul trattamento e trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei al Dipartimento di sicurezza interna (DHS) degli Stati Uniti, trasmessi in via informale dal Presidente in carica on. Schäuble al Presidente della commissione LIBE,
  - vista la lettera del DHS del 28 giugno 2007 sulle assicurazioni relative alla sua salvaguardia dei dati PNR, trasmessa in via informale dal Presidente in carica, on. Schäuble, al Presidente della commissione LIBE,
  - vista la lettera del Supervisore europeo per la protezione dei dati del 27 giugno 2007, in merito al nuovo accordo PNR con gli Stati Uniti indirizzata al Presidente in carica on. Schäuble,
  - vista la direttiva 2004/82/CE sull'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate,
  - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il fine dichiarato dell'Accordo PNR è di costituire una base giuridica per il trasferimento dei dati PNR relativi all'Unione europea agli Stati Uniti e di garantire una protezione adeguata dei dati personali e salvaguardie procedurali per i cittadini europei,
- B. considerando che l'accordo PNR non assicura il secondo obiettivo, in quanto presenta lacune sostanziali per quanto riguarda la certezza giuridica, la protezione dei dati e le possibilità di ricorso giuridico per i cittadini UE, in particolare a causa di definizioni aperte e vaghe e delle molteplici possibilità di deroga,
- C. considerando che una protezione adeguata della privacy e delle libertà civili dei singoli cittadini e controlli di qualità dei dati sono necessari se si vuole che la condivisione dei dati e delle informazioni rappresenti uno strumento affidabile e prezioso nella lotta contro il terrorismo,

*Considerazioni di carattere generale*

1. si rammarica vivamente della mancanza di qualsiasi tipo di controllo democratico in quanto l'accordo PNR, definito in base a criteri statunitensi, negoziato e sottoscritto senza nessun coinvolgimento del Parlamento europeo, non dà ai parlamenti nazionali sufficienti possibilità di esercitare nessun tipo di influenza sul mandato negoziale, di valutare esaurientemente l'accordo proposto o di proporre modifiche all'accordo stesso;
2. si preoccupa per la continua mancanza di certezza giuridica per quanto riguarda le conseguenze e il campo d'applicazione degli obblighi imposti alle compagnie aeree nonché la relazione giuridica tra l'accordo PNR e la lettera DHS;
3. critica il fatto che l'accordo PNR ometta di offrire un livello di protezione adeguato dei dati PNR e si rammarica della mancanza di disposizioni chiare e proporzionate per quanto riguarda la condivisione di informazioni e il mantenimento e il controllo da parte delle autorità preposte alla protezione dei dati; si preoccupa della quantità di disposizioni che saranno attuate a discrezione del DHS;

### ***Quadro giuridico***

4. si preoccupa del fatto che il trattamento, la raccolta, l'uso e il mantenimento dei dati PNR da parte del DHS non si basino su un accordo vero e proprio ma solo su assicurazioni non vincolanti e che possono essere modificate unilateralmente dal DHS in qualsiasi momento e che non danno nessun diritto o vantaggio a nessun singolo individuo o parte;
5. si rammarica della mancanza di chiare delimitazioni dei fini nella lettera DHS, secondo il quale i dati PNR possono essere utilizzati non solo nella lotta contro il terrorismo e i reati ad esso collegati, ma anche per una gamma di fini aggiuntivi non specificati, in particolare per la protezione degli interessi vitali delle persone cui si riferiscono i dati o di altre persone, o in qualsiasi processo penale o comunque secondo qualsiasi disposizione di legge;
6. si compiace che il DHS intenda orientarsi verso il sistema PUSH in linea di massima entro il 1° gennaio 2008, ma si rammarica del fatto che tale spostamento - già previsto nell'accordo PNR del 2004 - sia stato rimandato da diversi anni, anche se la condizione di fattibilità tecnica si è già concretizzata da molto tempo; ritiene che il sistema PUSH per tutti i vettori dovrebbe rappresentare una condizione *sine qua non* per qualsiasi trasferimento di PNR; sottolinea che la coesistenza dei sistemi "PUSH" e "PULL" potrebbe portare a una distorsione della concorrenza tra vettori UE;
7. insiste affinché le revisioni periodiche comuni da parte del DHS e dell'UE, i cui risultati debbono essere pubblicati, siano esaurienti e abbiano frequenza annuale; insiste affinché la revisione includa una valutazione dell'efficacia delle misure in termini di maggiore sicurezza; si rammarica del fatto che la revisione non preveda nessun coinvolgimento di supervisori nazionali o europei preposti alla protezione dei dati, che era invece previsto nel quadro del precedente accordo PNR;
8. insiste affinché i passeggeri vengano adeguatamente informati dell'uso dei loro dati e dei loro diritti, un obbligo che deve essere affidato alle compagnie aeree; ritiene che il DHS e la Commissione debbano avere la responsabilità di informare i passeggeri e propone che le informazioni sui viaggi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti prevista dal gruppo di

lavoro Articolo 29 (WP 132) siano rese disponibili a tutti i passeggeri;

9. si rammarica del fatto che i negoziati UE con gli USA non abbiano tenuto in nessun conto né la direttiva 2004/82 né gli accordi dell'UE sui PNR con l'Australia e il Canada, che invece garantiscono più elevati criteri di protezione dei dati personali;
10. ricorda che l'accordo amministrativo concluso tra l'UE e gli USA non deve avere l'effetto di ridurre il livello di protezione dei dati personali garantito dalle legislazioni nazionali degli Stati membri e si rammarica della prospettiva di un'ulteriore confusione per quanto riguarda gli obblighi delle compagnie aeree UE e i diritti fondamentali dei cittadini UE;

### ***Protezione dei dati***

11. si compiace del fatto che la legge statunitense sulla privacy sarà estesa in campo amministrativo ai cittadini UE;
12. si rammarica del fatto che il DHS si riservi il diritto di introdurre deroghe ai sensi della legge statunitense Freedom of information;
13. si rammarica che l'accordo ometta di prevedere criteri precisi perché la definizione della protezione dei dati personali offerta dal DHS risulti adeguata secondo i criteri UE;
14. deplora a tale proposito il fatto che i dati PNR dei cittadini UE possano essere trattati unicamente conformemente alla legislazione statunitense, senza una valutazione adeguata né indicazioni riguardo alla specifica legislazione statunitense applicabile;
15. deplora il fatto che il mantenimento dei dati PNR sarà portato da 3,5 anni a 15 anni oltre ad essere applicato retroattivamente ai dati raccolti nel quadro del precedente accordo PNR; critica vivamente il fatto che dopo il periodo di mantenimento di 15 anni, suddiviso in una parte "attiva" di 7 anni e una parte "dormiente" di 8 anni, non vi è nessuna garanzia che i dati siano definitivamente cancellati;
16. prende nota della riduzione da 34 a 19 dei campi relativi ai dati, ma sottolinea che tale riduzione è soltanto apparente e dovuta ad una fusione e ad una ridenominazione dei campi invece che ad una loro effettiva soppressione;
17. nota con preoccupazione che i dati sensibili (cioè i dati personali sull'origine razziale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza a sindacati e i dati riguardanti la salute o la vita sessuale dell'individuo), saranno messi a disposizione del DHS e che essi potranno essere usati dal DHS in casi eccezionali;
18. è preoccupato che i dati verranno mantenuti per 7 anni in "basi di dati analitiche attive", col rischio significativo di operazioni massicce di profiling e di estrazione dei dati, che sono non solo incompatibili con i principi fondamentali europei ma anche rappresentano una prassi ancora oggetto di discussione nell'ambito del Congresso statunitense;

### ***Condivisione delle informazioni***

19. si rammarica che l'accordo ometta di definire precisamente quali autorità statunitensi possano accedere ai dati PNR;

20. è fermamente contrario alla disposizione secondo la quale paesi terzi in genere possono avere accesso ai dati PNR qualora osservino condizioni specificate dal DHS, piuttosto che nel quadro della legislazione UE sulla protezione dei dati e che paesi terzi eccezionalmente, in casi di emergenze non meglio specificate, possano avere accesso ai dati PNR senza alcuna assicurazione che questi dati saranno trattati secondo il livello DHS di protezione dei dati;
21. si rammarica del fatto che l'UE abbia accettato di non interferire per quanto riguarda la protezione dei dati PNR dei cittadini UE, che possono essere condivisi dagli Stati Uniti con paesi terzi;
22. nota che l'accordo consente al DHS di fornire dati PNR ad altre autorità governative interne in relazione a casi specifici e proporzionalmente alla natura della causa; si rammarica che l'accordo non contenga nessuna indicazione relativa alle autorità statunitensi che possono avere accesso ai dati PNR e che i fini previsti dall'articolo I della lettera DHS siano molto ampi;

### ***Un sistema PNR europeo***

23. nota che l'accordo fa riferimento ad un possibile futuro sistema PNR a livello dell'UE o in uno o più dei suoi Stati membri e prevede che qualsiasi dato PNR contenuto in siffatto sistema può essere reso disponibile al DHS;
24. chiede che la Commissione chiarisca la situazione per quanto riguarda un eventuale sistema PNR dell'Unione europea, e renda disponibile lo studio di fattibilità che si è impegnata a svolgere;
25. ribadisce le preoccupazioni espresse dal gruppo di lavoro Articolo 29 per quanto riguarda l'uso dei dati PNR ai fini dell'applicazione della legge, in particolare invitando la Commissione a definire:
  - a) il fine e l'esigenza operativa della raccolta dei dati PNR al punto di entrata sul territorio UE;
  - b) il valore aggiunto della raccolta di dati PNR tenuto conto delle misure di controllo già esistenti al punto di entrata nell'UE a fini di sicurezza, quali il sistema Schengen, il sistema VIS e il sistema API;
  - c) l'uso previsto dei dati PNR, in particolare relativamente all'identificazione di individui al fine di garantire la sicurezza aerea, l'identificazione di coloro che entrano nel territorio dell'UE o di un profiling generale positivo o negativo dei passeggeri;
26. insiste affinché il Parlamento europeo sia coinvolto in tutti gli sviluppi pertinenti conformemente agli articoli 71, 1c e 251 del trattato CE;
27. ricorda che l'accordo PNR dovrà alla fine essere riesaminato tenendo conto delle future riforme istituzionali dell'UE cui fanno riferimento le conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2007 e il mandato per la prossima CIG;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Congresso statunitense.